



LAVORO

POLIZZA FURTO OREFICI E GIOIELLIERI

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLE COSE.
FURTO, RAPINA E ALTRE GARANZIE.**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni alle cose



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto:** indennizza i danni materiali e diretti che l'Assicurato può subire in conseguenza di furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati che colpiscano le cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione.

La somma assicurata è indicata nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

i danni:

- ✗ agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- ✗ commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- ✗ dovuti a:
 - truffa o estorsione;
 - guasti meccanici od elettrici;
 - rotture di merci verificatesi durante la lavorazione o per effetto della medesima;
 - ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- ✗ verificatesi in occasione di:
 - atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;
- ✗ alle merci ed ai valori di proprietà di terzi e da questi ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di merci e valori;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

! le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, senza oneri aggiuntivi. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Furto Orefici e Gioiellieri – Mini Block

Ed. 07/2020 – Agg. 07/2022

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia.
Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 139,33%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.

Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato).

Di seguito la tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rapina di Merci e valori (art. 10 punto 1)			75.000,00 Euro
Furto di Merci e Valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti (art. 10 punto 2)			15.000,00 Euro
Furto di Merci sottratte dall'esterno con rottura di solo vetro quando vi è presenza di addetti (art. 10 punto 3)			2.500 Euro
Furto con destrezza e furto a locali aperti di Merci purché constatato e denunciato alle Autorità entro le 48 ore successive alla scoperta dell'evento (art. 10 punto 4)			2.500 Euro
Furto di Merci e Valori quando le stesse sono affidate all'esterno dei locali ad addetti con mansioni di trasporto (art. 10 punto 5)			15.000 Euro
Guasti ai locali ed agli infissi (art. 10 punto 6)			1.000 Euro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare

	<p>delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'Assicurato o il Contraente deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza averne, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno; g) fornire alla Società ed ai Periti ogni documento od altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; h) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	<p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento dell'indennizzo</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) danni agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; b) danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; c) danni dovuti a: <ul style="list-style-type: none"> - truffa o estorsione; - guasti meccanici od elettrici; - rotture di merci verificatesi durante la lavorazione o per effetto della medesima; - ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	<p>In via generale</p> <p>In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento</p> <p>In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	<p>Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p> <p>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> <p>Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ai proprietari e conduttori di oreficerie e gioiellerie.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 21%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

FURTO OREFICI E GIOIELLIERI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

CGA

PREMESSA	2
GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	5
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 4 Aggravamento del rischio	5
Art. 5 Recesso in caso di sinistro	5
Art. 6 Durata del contratto e periodo di assicurazione	5
Art. 7 Oneri fiscali	5
Art. 8 Foro competente	5
Art. 9 Rinvio alle norme di legge	5
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	6
Art. 10 Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 11 Operatività delle garanzie	6
Art. 12 Rischi esclusi	7
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	8
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	8
Art. 14 Obblighi in caso di sinistro	8
Art. 15 Esagerazione dolosa del danno	8
Art. 16 Procedura per la valutazione del danno	8
Art. 17 Mandato dei Periti	9
Art. 18 Determinazione dell'ammontare del danno	9
Art. 19 Titoli di credito	9
Art. 20 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	9
Art. 21 Forma di garanzia	10
Art. 22 Assicurazione presso diversi assicuratori	10
Art. 23 Pagamento dell'indennizzo	10
Art. 24 Recupero delle merci e dei valori sottratti	10
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE	10
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	10

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod.15003)

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ADDETTI:

l'Assicurato stesso ed il personale dipendente dell'Assicurato o che ha con lo stesso un rapporto di lavoro ed è adibito a mansioni inerenti all'attività esercitata;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

FURTO:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

FURTO CON DESTREZZA E FURTO A LOCALI APERTI:

il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi addetti;

GUASTI:

danni cagionati dai ladri in occasione di furto o di rapina consumati o tentati a parti del fabbricato costituenti i locali dell'esercizio nonché ai relativi fissi ed infissi;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

MASSIMO INDENNIZZO:

la somma massima che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri denunciati alla Società nel periodo assicurativo per il quale è stato versato il premio.

MERCI:

gioielli, oro, argento ed altri metalli preziosi lavorati o grezzi, perle e pietre preziose, orologi, oggetti di ornamento preziosi od artistici, campionari fotografici, valigie, marmotte o buste per collane e quant'altro di affine;

MEZZI DI CUSTODIA:

armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate;

MEZZI DI PREVENZIONE:

impianti automatici d'allarme antifurto, antintrusione, antiaggressione ed impianti di televisione a circuito chiuso;

MOBILIO ED ARREDAMENTO:

mobilio, arredamento, porte di camere di sicurezza o corazzate, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, attrezzature, impianti di prevenzione od allarme, macchine per laboratorio e ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio;

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RAPINA:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri mediante violenza o minaccia alla persona che legittimamente la detiene, anche quando la persona stessa viene prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi;

SCIPPO:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

SCOPERTO:

la quota in percento di ogni danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato;

SEDI:

tutti i locali, anche diversamente ubicati, ove l'Assicurato svolge la propria attività sotto unica ragione sociale.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETÀ:

l'Impresa assicuratrice;

VALORI:

denaro, carte valori e titoli di credito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

ART. 2

DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

ART. 3

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto. In tale caso il recesso ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da inviarsi mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno si intende prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 7

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 8

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, e quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 9

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 10

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizzerà i danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire in conseguenza di furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati che colpiscano le cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, nell'ambito della somma complessivamente assicurata per tutti i sinistri che si verifichino nel periodo di assicurazione in corso con i limiti di indennizzo sotto indicati.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente, con il massimo di 5.000,00 euro a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo massimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Si assicurano:

Furto di Merci e Valori all'interno dei mezzi di custodia, Mobilio, arredamento: euro 100.000,00

Con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) **Rapina di Merci e valori:** euro 75.000,00
- 2) **Furto di Merci e Valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti:** euro 15.000,00
- 3) **Furto di Merci sottratte dall'esterno con rottura di solo vetro quando vi è presenza di addetti:** euro 2.500,00
- 4) **Furto con destrezza e furto a locali aperti di Merci purchè constatato e denunciato alle Autorità entro le 48 ore successive alla scoperta dell'evento:** euro 2.500,00
- 5) **Furto di Merci e Valori quando le stesse sono affidate all'esterno dei locali ad addetti con mansioni di trasporto:** euro 15.000,00
- 6) **Guasti ai locali ed agli infissi:** euro 1.000,00

ART. 11

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Per l'operatività delle garanzie e necessario quanto segue:

Caratteristiche minime per l'assicurabilità del rischio:

1) Fabbricato

Le cose per le quali si chiede l'assicurazione devono essere poste e custodite in uno o più locali fra loro comunicanti aventi pareti perimetrali, solai o copertura in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni anti vandalismo ed anticrimine, cemento armato. Qualora i locali facciano parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi a non meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

2) Chiusure e protezione dei locali

Ogni apertura o luce verso l'esterno dei locali deve essere difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi:

- a) serramenti di legno pieno, vetro stratificato quantomeno di sicurezza, metallo o lega metallica, il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio; nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Criteri minimi per la gestione del rischio:

- a) alla chiusura dei locali tutte le chiavi devono essere rimosse dalle serrature e custodite al di fuori dei locali stessi, o in alternativa, custodite all'interno di un solo mezzo forte

dolato di programmatore d'apertura la cui chiave deve essere custodita al di fuori dei locali dell'esercizio;

- b) durante i periodi di chiusura anche temporanea dei locali i mezzi di custodia devono venire chiusi e riformati e le relative chiavi rimosse ed asportate dai locali.

Modalità di perpetrazione del furto:

Il Fautore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura o scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previsti mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alia lettera a 1).

Delimitazione dell'assicurazione:

Garanzia trasporto

La garanzia di cui al limite di indennizzo punto 5) è operante:

a) purchè:

- 1) gli addetti al trasporto, gli eventuali sostituti e gli accompagnatori, non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto valori e siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 65 anni;
- 2) non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto delle cose assicurate.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per l'addetto al trasporto cessa automaticamente.

b) i trasporti devono essere effettuati dall'addetto adibito al servizio con qualsiasi mezzo di locomozione.

ART. 12

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alia lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alia lettera a) da vincoli di parentela o affinita anche se non coabitanti;
- c) dovuti a:
 - truffa o estorsione;
 - guasti meccanici od elettrici;
 - rotture di merci verificatesi durante la lavorazione o per effetto della medesima;
 - ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- d) verificatesi in occasione di:
 - atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- e) alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;
- f) alle merci ed ai valori di proprietà di terzi e da questi ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di merci e valori;
- g) indiretti, quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 13

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 14

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza averne, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- g) fornire alla Società ed ai Periti ogni documento od altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

ART. 15

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara di essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo precedente i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 18

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 19

TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che la Società indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d'ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In tal caso la Società rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.

ART. 20

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro la somma assicurata e gli eventuali limiti interessati, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in essere, di un importo pari all'indennizzo liquidabile a termini contrattuali senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene però che i soli limiti precedentemente richiamati, sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nel valore originario fino ad esaurimento della Somma Assicurata, senza che l'Assicurato debba corrispondere alcun pagamento di premio aggiuntivo.

Resta inoltre inteso che tale impegno al reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo massimo pari a quello originariamente assicurato per il limite interessato.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 21

FORMA DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'art. 14) delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

ART. 22

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi- escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 12) Rischi esclusi - lettere a), b), c).

ART. 24

RECUPERO DELLE MERCI E DEI VALORI SOTTRATTI

Se le merci ed i valori sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci ed i valori recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le merci ed i valori medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle merci e dei valori recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. Su quest'ultimo caso si precede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci e dei valori recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Furto e Rapina	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rapina di Merci e valori (art. 10 punto 1)			75.000,00 Euro
Furto di Merci e Valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti (art. 10 punto 2)			15.000,00 Euro

Furto di Merci sottratte dall'esterno con rottura di solo vetro quando vi è presenza di addetti (art. 10 punto 3)			2.500 Euro
Furto con destrezza e furto a locali aperti di Merci purché constatato e denunciato alle Autorità entro le 48 ore successive alla scoperta dell'evento (art. 10 punto 4)			2.500 Euro
Furto di Merci e Valori quando le stesse sono affidate all'esterno dei locali ad addetti con mansioni di trasporto (art. 10 punto 5)			15.000 Euro
Guasti ai locali ed agli infissi (art. 10 punto 6)			1.000 Euro

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni